



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alla c.a. Rettore e Direttore Generale
Università statali e non statali

e p.c. Alla Presidente della Commissione di Valutazione
Prof.ssa Raffaella Sadun

All'ANVUR
Al CINECA

OGGETTO: Attuazione art. 14, commi 6-septies - 6-undecies del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79. Indicazioni operative su Dipartimenti di eccellenza (su cui vengono altresì fornite indicazioni relative all'attuazione della l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 633), Programmazione triennale 2021-2023 e Piani straordinari di reclutamento.

Si fa seguito alla nota del Ministro dell'8 luglio 2022, prot. n. 9303, con la quale sono state illustrate le principali novità introdotte dalla norma in oggetto indicata, al fine di fornire precisazioni di maggiore dettaglio e indicazioni operative sul periodo transitorio di reclutamento, con riferimento alle iniziative in corso di competenza della scrivente Direzione Generale, anche tenendo conto delle richieste di chiarimenti da parte degli Atenei.

1. DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA (UNIVERSITÀ STATALI)

Le Istituzioni universitarie statali stanno in questo periodo concludendo le attività relative ai piani di sviluppo dipartimentali 2018-2022 e programmando le attività dei piani di sviluppo 2023-2027. Sono di seguito riportate per ciascuna tipologia di personale le indicazioni cui attenersi nel periodo di svolgimento dei predetti piani.

Nuovi ricercatori a tempo determinato. Con riferimento ai ricercatori universitari previsti dall'art. 24 della l. 240/2010 nella versione modificata dal d.l. 36/2022, si precisa che tali ricercatori potranno essere considerati sin da subito nell'ambito del reclutamento dei Dipartimenti di Eccellenza e che saranno computati nella procedura Dipartimenti di Eccellenza in modo del tutto analogo ai ricercatori di tipo b), come già chiarito dalla citata nota del Ministro n. 9303/2022¹.

Ricercatori di tipo b). L'art. 14, comma 6-terdecies, del d.l. 36/2022, al di fuori dei piani straordinari di reclutamento indicati nella norma stessa, prevede la possibilità di indire procedure di reclutamento di dette figure soltanto "per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di

¹ Cfr. prot. 9303 dell'8 luglio 2022 in cui è riportato che "va da sé, dunque, che tutte le disposizioni, contenute in altri provvedimenti legislativi o in progressi provvedimenti di questo Dicastero, che rimandano a quest'ultima figura (ovvero il ricercatore di tipo b)) dovranno ora intendersi, in quanto compatibili, come riferite alla nuova figura del ricercatore a tempo determinato, anche in relazione alla disciplina dei punti organico".



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

conversione”. Tale modalità di reclutamento potrà quindi caratterizzare sia la conclusione dei piani 2018-2022, sia i piani di sviluppo 2023-2027, purché le relative procedure siano indette con la pubblicazione dei relativi bandi entro i primi 6 mesi del 2023 (entro il 29 giugno 2023).

Ricercatori di tipo a). Si richiama l’attenzione sul fatto che il comma 6-*quinquiesdecies* del d.l. 36/2022 prevede che “(...) le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure (...) previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027”. La nota del Ministro prot. n. 9303/2022 ha chiarito la possibilità di “indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) [...] in coerenza con le tematiche ad esso riferibili (ovvero riferibili al PNR 2021-2027), con possibilità di utilizzare l’intero novero delle fonti di finanziamento rientranti nella cornice di tale Programma, inclusive delle risorse interne ai bilanci di ateneo o comunque provenienti da soggetti esterni, ovvero dei fondi di diretta competenza MUR”. Tenuto conto della coerenza tra le finalità dei Dipartimenti di Eccellenza e le misure presenti nel PNR 2021-2027, potranno quindi essere indette procedure per contratti da ricercatori universitari di tipo a) sia a valere sulle risorse dei progetti 2018-2022 in corso di conclusione, sia fino a luglio 2025, per i progetti ammessi a finanziamento nel quinquennio 2023-2027, comprendendo anche i costi del relativo rinnovo biennale, secondo le indicazioni già fornite dalla scrivente Direzione Generale con nota prot. n. 6517/2022.

Contratti di ricerca. Riguardo ai contratti di ricerca, previsti dal comma 6-*septies* dell’art. 14 del d.l. 36/2022 che modifica l’art. 22 della l. 240/2010, si richiama l’attenzione sul fatto che questi sono “finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni”. Atteso che le risorse relative ai trasferimenti ministeriali sul FFO, rientrano tra i fondi interni, le Università potranno considerare tra i costi ammissibili per il reclutamento di tali contratti anche le risorse ministeriali dei Dipartimenti di Eccellenza. Ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 6-*septies*, i contratti di ricerca possono essere previsti “ai fini dell’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca”: i costi di tali figure, pertanto, potranno essere riportati esclusivamente tra i costi relativi al reclutamento (e non nell’ambito delle attività didattiche di elevata qualificazione) che contribuiscono al computo della percentuale massima di risorse destinabili al reclutamento di personale.

La possibilità di utilizzo dei nuovi contratti di ricerca resta in ogni caso subordinata, ai sensi dello stesso comma 6-*septies*:

- alla definizione dell’“importo del contratto di ricerca [...] stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
- al rispetto dei limiti di spesa conseguenti a tale reclutamento, tenuto conto che “la spesa complessiva per l’attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell’ultimo triennio per l’erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati”.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Ai fini dell'eventuale inserimento nei progetti di sviluppo dei Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027, nelle more della definizione contrattuale dell'importo dei contratti e della conseguente possibilità di indire le relative procedure di reclutamento, le Università potranno provvisoriamente fare riferimento al costo minimo biennale del ricercatore confermato a tempo definito (circa 75.000 euro). Il predetto importo sarà eventualmente adeguato in sede di monitoraggio annuale dello stato di avanzamento delle spese di progetto.

Assegni di ricerca. Ai sensi dell'art. 14, comma 6-*quaterdecies* dell'art. 14 del d.l. 36/2022, le Università *“per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni [...] possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca”*. Coerentemente con la programmazione contenuta nei progetti dei Dipartimenti di eccellenza 2018-2022, è pertanto possibile completare il conferimento di assegni di ricerca previsti in tale progettazione; mentre non potranno essere ulteriormente programmati per il quinquennio 2023-2027 nuovi assegni di ricerca atteso che il termine per tale programmazione è successivo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Tecnologi a tempo indeterminato. In linea generale, il reclutamento di tecnologi a tempo indeterminato di cui all'art. 24-ter della L. 240/2010 costituisce un costo potenzialmente ammissibile a valere sulle risorse dei Dipartimenti di Eccellenza. Si deve però evidenziare che, come riportato nella nota del Ministro prot. n. 9303/2022, *“la piena operatività dell'istituto conseguirà all'esito della contrattazione collettiva nazionale alla quale, in questo caso, a differenza di quanto previsto per i contratti di ricerca, è demandata la disciplina dell'intero rapporto di lavoro, ivi compresa la definizione del trattamento economico. Inoltre, e in ogni caso, compete a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti e dei titoli, nonché delle modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di detto personale”*. Pertanto tali figure non potranno essere prese allo stato in considerazione in sede di presentazione dei progetti di sviluppo dipartimentale 2023-2027. Potranno invece se del caso essere considerati successivamente nell'ambito della flessibilità consentita (*“20% del budget non vincolato dalla legge”*) all'attuazione dei progetti.

Riferimento ai macrosettori. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 6-bis, del d.l. 36/2002 relativo alla riforma dei gruppi e settori disciplinari, le Università continueranno a fare riferimento nella redazione dei progetti di sviluppo dipartimentale 2023-2027 agli attuali macrosettori secondo le indicazioni operative contenute nella nota prot. n. 6517/2022. Saranno successivamente fornite le indicazioni operative per l'eventuale aggiornamento dei macrosettori nell'ambito delle aree CUN di riferimento inserite nel progetto.

Con riferimento alla presentazione delle candidature per la selezione dei Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027 si evidenzia che si è altresì provveduto all'esame del quadro normativo anche al fine di tener conto di quanto previsto dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 633, che prevede che *“al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027, le percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettere a) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento”*, ravvisando che tale disposizione mira ad assicurare l'incremento



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

del numero di ricercatori reclutati nell'ambito dei piani di sviluppo dei Dipartimenti di Eccellenza rispetto a quanto originariamente previsto dalla L. 232/2016.

Pertanto, si è conseguentemente provveduto all'aggiornamento dell'Allegato 2 alla nota del 13 maggio 2022, prot. n. 6517 che viene trasmesso con la presente nota e che sostituisce integralmente quello inviato il 13 maggio u.s. con la citata nota prot. 6517. Le aggiornate "Modalità di presentazione delle domande, monitoraggi annuali e relazione finale" di cui all'Allegato 2 tengono conto sia degli aggiornamenti derivanti dall'art. 14, commi 6-septies - 6-undecies del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, sia di quelli introdotti dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 633, citate in oggetto: le significative modifiche, per comodità di lettura, sono riportate in rosso.

Tenuto conto dell'innovazione del quadro normativo sopraindicato, il termine per la presentazione dei progetti di sviluppo dipartimentale 2023-2027, fissato al 16 settembre 2022, viene differito a **mercoledì 5 ottobre 2022**. Si comunica, inoltre, che il monitoraggio finale sull'utilizzo delle risorse assegnate dei progetti di sviluppo dipartimentale 2018-2022 già anticipato con la nota del 13 aprile 2022, n. 5230, sarà avviato a partire dal 31 ottobre 2022 e fino al 2 dicembre 2022 (per il reclutamento saranno considerate le informazioni trasmesse su DALIA fino al 25 novembre 2022).

2. LINEE GENERALI DI INDIRIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE 2021-2023. D.M. 25 MARZO 2021, N. 289 (UNIVERSITÀ STATALI E NON STATALI)

Con riferimento alla programmazione triennale presentata dagli Atenei in attuazione degli articoli 4 e 5 del d.m. 289/2021 e per la parte relativa agli indicatori per la quota premiale e per il monitoraggio dei progetti riportati all'allegato 2 del provvedimento in questione, si fa presente quanto segue, tenuto anche conto di quanto già precisato nel precedente paragrafo.

Per quello che riguarda i programmi degli Atenei, si precisa che:

- le indicazioni ministeriali fornite con la nota prot. n. 7345/2021 prevedono che non è consentito il reclutamento di personale strutturato a valere sulle risorse della programmazione, ivi inclusi i ricercatori di tipo b). La medesima indicazione trova pertanto conferma anche per il reclutamento dei nuovi ricercatori e dei tecnologi a tempo indeterminato previsti dal d.l. 36/2022;
- considerato che l'utilizzo delle risorse della programmazione 2021-2023 è stato programmato in data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 36/2022, tali risorse possono essere utilizzate per il reclutamento di assegnisti di ricerca i cui bandi dovranno in ogni caso essere adottati entro la fine del corrente anno;
- i contratti di ricerca previsti all'art. 22 della l. 240/2010 come modificato dal d.l. 36/2022 convertito sono, come per i Dipartimenti di Eccellenza, un costo ammissibile e potranno essere banditi, una volta conclusasi la contrattazione collettiva che ne definirà il costo;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

- considerata la coerenza tra le Linee Generali di Indirizzo per il sistema universitario definite dal d.m. 289/2021 e le misure presenti nel PNR 2021-2027, analogamente a quanto avviene per i Dipartimenti di Eccellenza, è confermata la possibilità di reclutare ricercatori di tipo a) a valere sulle risorse della Programmazione Triennale come comunicato con la citata nota prot. n. 7345/2022 e fino alla conclusione dei programmi².

Per quello che riguarda il calcolo degli indicatori, l'adozione del d.l. 36/2022 ha effetti, in particolare, su quelli dell'obiettivo E "Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università":

- proporzione dei ricercatori di cui all'art. 24, co. 3, lett. a) e b), sul totale dei docenti di ruolo (E.b);
- riduzione dell'età media dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, co. 3, lett a) e b) (E.c);
- proporzione di Ricercatori di cui all'art. 24, co. 3, lett. b), reclutati dall'esterno e non già attivi presso l'Ateneo come ricercatori di cui all'articolo 24, co. 3, lett. a), titolari di assegno di ricerca o iscritti a un corso di dottorato (E.e);
- proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, co. 3, lett a), e di assegnisti di ricerca, che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro Ateneo (E.f).

Con riferimento agli indicatori E.b, E.c ed E.e, si fa presente che saranno conteggiati, in aggiunta alle figure esistenti, sia i nuovi contratti di ricerca sia i nuovi ricercatori universitari. Con riferimento all'indicatore E_f, si fa presente che saranno conteggiati anche i contratti di ricerca.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, si considerano confermati tutti i target e i finanziamenti assegnati agli Atenei del decreto direttoriale del 16 marzo 2023, n. 364.

Ove tuttavia, in relazione alle condizioni specifiche dell'Ateneo e del programma finanziato, le Università ritengano non più perseguibili i target prefissati, le stesse dovranno fare motivata richiesta di modifica non oltre il termine di 60 giorni dalla presente nota. Il Ministero provvederà all'esame della richiesta, acquisendo l'eventuale parere di ANVUR ai fini della accettazione del nuovo target, ovvero della rimodulazione del finanziamento.

Nel ricordare che l'indicatore E-b viene considerato anche nel riparto della quota premiale del FFO e del contributo ex L. 243/1991, si evidenzia che le predette figure di personale saranno considerate anche nel calcolo della quota premiale a decorrere dal 2023.

3. PIANI STRAORDINARI DI RECLUTAMENTO (UNIVERSITÀ STATALI)

L'art. 14, comma 6-terdecies del d.l. 36/2022 fa salva la possibilità di continuare a reclutare i ricercatori di tipo b), in alternativa ai nuovi ricercatori per tutto il periodo della vigenza dei piani straordinari indicati nel medesimo comma. Tale disposizione trova pertanto applicazione anche con riferimento agli eventuali ricercatori reclutati a seguito della cessazione di un ricercatore b) reclutato

² Si sottolinea che la valutazione finale dei programmi, prevista per il mese di giugno 2024 ai sensi dell'art. 5 del d.m. 289/2021, è antecedente alla scadenza di 36 mesi fissata dal d.l. 36/2022 convertito per il reclutamento di ricercatori di tipo a).



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

con risorse dei predetti piani straordinari, nonché con riferimento alla eventuale riassegnazione di risorse ad altro Ateneo a seguito del mancato reclutamento di ricercatori b) nei termini previsti.

Con riferimento infine all'attuazione dei piani straordinari definiti in attuazione dell'art. 1, co. 297, lett. a), della l. 234/2022, si fa presente che il reclutamento di ricercatori di tipo b) potrà trovare attuazione non soltanto a valere sulle risorse già assegnate con il d.m. 445/2022, ma anche con le ulteriori risorse che saranno assegnate per gli anni successivi con gli appositi dd.mm di cui all'art. 3, comma 2, dello stesso d.m. 445/2022.

Distinti Saluti

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi